

ATTO N. DD 274 DEL 22/11/2024

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA REGOLAZIONE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II. DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DEI CREDITI INESIGIBILI EX TIA E TIA2 VANTATI DAL GESTORE HERA S.P.A. - CIG B45D17EDC2

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*", che con decorrenza dall'1 gennaio 2012 istituisce l'Agazia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell'Agazia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell'Agazia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell'Agazia;
- la determinazione n. 201 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore dell'Agazia ha conferito allo scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Regolazione, a far data dal 1° settembre 2023;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D. Lgs. 36/2023 *Codice dei contratti pubblici* e ss.mm.ii;

premesse che:

- il comma 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013, introdotto dall'art. 7, co. 9, del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni in L. n. 125/2015, prevede che "tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";
- tale comma non definisce le condizioni di inesigibilità specificamente rilevanti ai fini del riconoscimento in tariffa dei suddetti crediti inesigibili;
- ATERSIR, unico ente competente alla definizione del costo totale del servizio di cui ai Piani Economico Finanziari in applicazione della disciplina ARERA vigente, nonché del costo totale del servizio risultante dall'applicazione delle clausole contrattuali ove

presenti, con la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. CAMB/2017/72 ha approvato la disciplina per l'individuazione e il riconoscimento nella pianificazione finanziaria dei suddetti crediti;

considerato che la disciplina approvata da ATERSIR è orientata a garantire che il gestore ponga in essere tutte le azioni idonee al recupero di crediti non pagati a scadenza, che tali azioni non si sostanzino in meri solleciti e che tanto scelte di opportunità gestionale, quanto l'eventuale inerzia o l'inefficiente utilizzo degli strumenti per la gestione del credito da parte del gestore, non ricadano sulla collettività;

valutato pertanto necessario effettuare controlli a campione volti a verificare la correttezza delle azioni effettuate dal Gestore, sulla base dei quali l'Agenzia stabilirà se riconoscere o meno le somme richieste dal Gestore all'interno del Piano Economico Finanziario;

ritenuto opportuno a tal fine acquisire il servizio di verifica dell'effettiva riconoscibilità in tariffa dei mancati ricavi derivanti da crediti ex Tia e Tia2 dichiarati inesigibili come da disciplina della deliberazione CAMB/2017/72, formalmente richiesti dal Gestore al tempo titolare della concessione, ai fini del loro riconoscimento all'interno delle manovre tariffarie del servizio di gestione rifiuti urbani;

considerato che risulta al momento non quantificabile con esattezza la complessità delle pratiche che sarà necessario sottoporre a controllo, e pertanto non risulta quantificabile con precisione il numero di giornate lavorative complessive da utilizzare per finalizzare la procedura di verifica;

valutato pertanto opportuno procedere alla stipula di un accordo quadro ex art. 59 D.lgs. 36/2023, dal quale far discendere singoli contratti attuativi per la verifica di stock di pratiche di volta in volta selezionate dall'Agenzia, come dettagliato nel Capitolato allegato al presente atto;

stimato opportuno stabilire un importo massimo stimato per l'accordo quadro pari a € 35.200,00, considerando un compenso massimo di 550 €/giorno per n. 64 giornate lavorative;

dato atto che:

- il RUP - Responsabile Unico del Progetto, è il sottoscritto Dirigente dell'Area Regolazione, Stefano Miglioli;
- rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, il RUP non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione;
- alla procedura in oggetto è stato attribuito il CIG B45D17EDC2;

verificato che non risultano convenzioni Consip né Intercent-ER attive aventi ad oggetto servizi analoghi o comparabili con il servizio richiesto;

tenuto conto che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. consente di procedere mediante affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00 al netto di IVA;

valutato opportuno procedere alla stipula dell'accordo quadro per il servizio in oggetto mediante affidamento diretto, per un importo stimato pari a € 35.200,00 IVA esclusa;

individuato sulla piattaforma Intercent-ER l'operatore economico Municipia S.p.A., con sede legale a Trento, in via Olivetti 7, partita IVA 01973900838;

dato atto che, invitato a partecipare alla richiesta di offerta per l'accordo quadro in oggetto, sulla base del Capitolato allegato al presente atto (CIG B45D17EDC2), l'operatore economico ha presentato un'offerta pari a € 35.200,00;

valutato che la ditta Municipia S.p.A. risulta essere in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, nel rispetto dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;

verificato che l'operatore economico non è contraente uscente di precedente appalto relativo allo stesso settore di servizi, e risulta pertanto rispettato il principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;

acquisiti agli atti dell'Agenzia:

- il DGUE;
- le dichiarazioni integrative al DGUE, comprensive della dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. n. 136 del 2010;

accertata la regolarità contributiva dell'operatore economico, tramite acquisizione del DURC prot. INPS 42488866 con scadenza validità al 15/01/2025;

verificata l'assenza di annotazioni nel Casellario informatico ANAC comportanti l'esclusione dalle procedure di appalto ai sensi dell'art. 94 co. 5 lett. e) ed f) del D. Lgs. n. 36/2023;

tenuto conto che, per quanto attiene al controllo sul possesso dei restanti requisiti generali di cui agli artt. 94-95 del Codice dei contratti pubblici, si procederà secondo la procedura del sorteggio a campione, in conformità a quanto stabilito dalla determinazione n. 245 del 30/10/2023 del Direttore di ATERSIR in merito agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;

ritenuto pertanto di aggiudicare, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'accordo quadro ex art. 59 D.lgs. 36/2023 per il servizio di verifica dell'effettiva riconoscibilità in tariffa dei mancati ricavi derivanti da crediti ex Tia e Tia2 formalmente richiesti dal Gestore al tempo titolare della concessione, a Municipia S.p.A., con sede legale a Trento, in via Olivetti, 7, partita IVA 01973900838, per un importo pari a € 35.200,00 - CIG B45D17EDC2;

verificato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di aggiudicare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, mediante affidamento diretto *ex art. 50 comma 1 lettera a)* del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ad esito della procedura esperita sulla piattaforma Intercent-ER (CIG B45D17EDC2 - codice CPV 72316000-3 - Servizi analisi di dati), l'accordo quadro *ex art. 59 D.lgs. 36/2023* per il servizio di verifica dell'effettiva riconoscibilità in tariffa dei mancati ricavi derivanti da crediti *ex Tia e Tia2* formalmente richiesti dal Gestore al tempo titolare della concessione, all'operatore economico Municipia S.p.A., con sede legale a Trento, in via Olivetti, 7, partita IVA 01973900838, per un importo pari a € 35.200,00;
2. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti

AREA REGOLAZIONE

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente
Stefano Miglioli

Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. Capitolato_definitivo.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI
VERIFICA DELL'EFFETTIVA RICONOSCIBILITÀ IN TARIFFA
DEI MANCATI RICAVI DERIVANTI DA CREDITI EX TIA E TIA2
DICHIARATI INESIGIBILI DAL GESTORE**

Sommario

ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE	3
ART. A2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	3
ART. A3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO.....	3
ART. A4 – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO.....	3
ART. A5 – CONTRATTI ATTUATIVI.....	3
ART. A6 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	3
ART. A7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI.....	4
ART. A8 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’	4
ART. A9 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE.....	4
ART. A10 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO	5
ART. A11 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	5
ART. A12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	5
ART. A13 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016.....	6
ART. A14 - SICUREZZA E RISERVATEZZA.....	6
ART. A15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL’ESECUZIONE.....	6
ART. A16 - PENALI.....	6
ART. A17 - MODIFICHE CONTRATTUALI	7
ART. A18 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI	7
ART. A19 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	7
ART. A20 – SUBAPPALTO	8
ART. A21 - FORO COMPETENTE.....	8
ART. A22 - DISPOSIZIONI FINALI	9
PARTE PRESTAZIONALE (B).....	10
PREMESSA	10
ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	10
ART. B2 – ATTIVITÀ ED ELABORATI FINALI.....	10
ART. B3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’ANALISI AFFIDATA.....	11
ART. B4 – QUALIFICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO	11

PARTE DESCRITTIVA (A)

ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante è l'Agenda Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "ATERSIR" o "Agenzia"), via Cairoli 8/f 40121, Bologna, codice fiscale 91342750378.

ART. A2 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato disciplina l'accordo quadro, aggiudicato tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 59 D.lgs. 36/2023 del servizio di verifica dei crediti inesigibili ex TIA e TIA2 vantati dal Gestore Hera S.p.a., riconoscibili all'interno della pianificazione tariffaria ai sensi della Deliberazione CAMB n. 72/2017, come dettagliato nella parte prestazionale.

ART. A3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà durata di 4 anni, a decorrere dal 01/12/2024.

ART. A4 – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art. 14, c. 4 del D. Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell'accordo quadro posto a base di gara è pari a € 35.200,00 IVA esclusa.

L'importo complessivo dell'accordo quadro appalto è stato stimato dal RUP considerando un compenso massimo di 550 €/giorno per un totale di massimo n. 64 giornate lavorative. Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e non sono stati individuati costi per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.

ART. A5 – CONTRATTI ATTUATIVI

A seguito della sottoscrizione dell'accordo quadro, la Stazione appaltante potrà procedere alla stipula di contratti attuativi di durata variabile, nei limiti dell'importo massimo dell'accordo quadro. Il valore di ciascun appalto derivato sarà determinato dalla stazione appaltante stimando il numero di giornate lavorative previste per l'esecuzione di ciascun contratto attuativo e applicando il parametro costo a giornata lavorativa offerto dall'operatore in sede di partecipazione alla procedura di affidamento di accordo quadro.

La durata dei singoli contratti attuativi verrà determinata dalla stazione appaltante al momento dell'affidamento di ciascuno di essi.

ART. A6 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della stipula del presente accordo quadro, l'operatore economico dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 2% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, l'aggiudicatario, in occasione dell'aggiudicazione al medesimo dei singoli appalti derivati dal presente accordo quadro, costituisce inoltre una garanzia definitiva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 c. 4 del D. Lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo dell'appalto derivato, sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 106, commi 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 5 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di un documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti...).

ART. A7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà sottoscritto dal Dirigente dell'Area Regolazione, Dott. Stefano Miglioli.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione. Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

ART. A8 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

La fatturazione avverrà a seguito della conclusione di ciascun appalto derivato. Potranno essere previste, per ciascun appalto derivato, delle tranches di pagamento.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto dei termini di esecuzione, nonché alla trasmissione ad ATERSIR degli elaborati da produrre a conclusione delle prestazioni, e al riscontro, da parte del personale incaricato dell'amministrazione, della regolare esecuzione del servizio.

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata ad ATERSIR e inviata attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La fattura elettronica dovrà riportare i dati di seguito indicati:

- il Codice univoco ufficio: UFAEH8
- il numero di CIG dell'accordo quadro
- il numero di CIG dell'appalto derivato dall'accordo quadro
- il riferimento all'impegno di spesa e ogni altro elemento che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. A9 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei documenti di gara.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta. L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone (compreso il personale impiegato) ed alle cose, sia di ATERSIR che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere.

ART. A10 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'organizzazione delle risorse umane, rimanendo responsabile sia del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso l'Agenzia che della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata formazione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

ART. A11 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

ART. A12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Contraente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che prevede i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici, nonché il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul portale istituzionale di ATERSIR al seguente indirizzo: <https://www.atersir.it/amministrazione-trasparente/codice-di-comportamento-di-atersir>

ART. A13 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

In esecuzione del presente contratto, il fornitore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente in aderenza al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Il fornitore è designato da ATERSIR quale soggetto esterno Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

ART. A14 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di ATERSIR.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui al paragrafo precedente e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei precedenti punti, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'operatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. A15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

L'esecuzione del servizio è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e nel singolo appalto derivato.

La verifica di conformità finale è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

Le verifiche di conformità parziali verranno condotte nel corso dell'esecuzione del contratto trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel capitolato in relazione agli stati di avanzamento che giustificano pagamenti parziali.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Nel caso in cui insorgano contestazioni sul servizio il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà stabilire l'applicazione delle penali previste all'art. A16 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

ART. A16 - PENALI

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità del servizio il RUP può procedere all'applicazione di penali.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e le disposizioni dei documenti di gara.

Ove l'operatore economico non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni dei documenti di gara, è tenuto al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione - determinata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione - da un minimo dello 0,3 a un massimo dell'1 per mille dell'importo del singolo contratto attuativo per ogni giorno di ritardo nel termine

delle singole attività rispetto alle tempistiche previste nel cronoprogramma, ai sensi dell'art. 126 co. 1 del D. Lgs. 36/2023.

L'ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore sulle fatture ancora da pagare. Al verificarsi dell'inadempimento il RUP invierà tempestivamente comunicazione all'appaltatore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora l'appaltatore non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.

ART. A17 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 120 e dall'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

In particolare, ai sensi dell'art. 120, co. 9 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. A18 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

È stabilita la seguente clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto può essere modificato, senza apportare alterazioni alla natura generale dello stesso, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio in aumento o diminuzione superiore al 5%. In tali casi la revisione dei prezzi opera nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice Istat dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.

Qualora la revisione dei prezzi venga richiesta dall'affidatario, questi deve inviare comunicazione formale a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi intercorse e della loro effettiva incidenza sul costo dell'appalto. Al ricevimento della richiesta, il RUP, supportato eventualmente dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le condizioni di mercato e pertanto le variazioni percentuali dei singoli prezzi.

Il RUP si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere autonomamente a una verifica dell'andamento dei prezzi.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di revisione dei prezzi disposto dal RUP.

ART. A19 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre a quanto previsto in generale dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

1. modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
2. l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
3. grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 36/2023;

4. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D. Lgs. n. 36/2023;
5. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
6. grave danno all'immagine dell'Agenzia;
7. ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente documento.

Integra grave inadempimento di cui al punto 5 del presente articolo, l'applicazione di penali di cui all'art. A16 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell'importo del singolo contratto attuativo.

Nel caso di cui al punto 5, il DEC formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante esercita tale facoltà per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. A20 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei modi e termini previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

Il subappalto è ammesso qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato esattamente le parti di servizio che intende subappaltare e trasmetta alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, la seguente documentazione:

- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto, indicante in maniera puntuale l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore deve inoltre comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

ART. A21 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ART. A22 - DISPOSIZIONI FINALI

Al contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

PARTE PRESTAZIONALE (B)

PREMESSA

L'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni in L. n. 125/2015 e recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, ha introdotto il seguente comma 654-bis all'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147: "654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).".

Il comma 654-bis citato non definisce le condizioni di inesigibilità specificamente rilevanti ai fini del riconoscimento in tariffa dei suddetti crediti inesigibili e pertanto l'Agenzia, la quale è l'unico ente competente alla definizione del costo totale del servizio di cui ai Piani Economico Finanziari in applicazione della disciplina ARERA vigente, nonché del costo totale del servizio risultante dall'applicazione delle clausole contrattuali ove presenti, con la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. CAMB/2017/72 ha approvato la disciplina per l'individuazione e il riconoscimento nella pianificazione finanziaria dei suddetti crediti.

La disciplina è orientata a garantire che il gestore ponga in essere tutte le azioni idonee al recupero di crediti non pagati a scadenza, che tali azioni non si sostanzino in meri solleciti e che tanto scelte di opportunità gestionale, quanto l'eventuale inerzia o l'inefficiente utilizzo degli strumenti per la gestione del credito da parte del gestore, non ricadano sulla collettività. Sulla base delle risultanze del controllo a campione volto a verificare la correttezza delle azioni effettuate dal Gestore, l'Agenzia riconoscerà le somme dovute all'interno del Piano Economico Finanziario.

ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

È oggetto del presente affidamento tramite accordo quadro l'attività di verifica dell'effettiva riconoscibilità in tariffa dei mancati ricavi derivanti da crediti ex Tia e Tia2 dichiarati inesigibili come da disciplina della deliberazione CAMB/2017/72, formalmente richiesti dal Gestore al tempo titolare della concessione, ai fini del loro riconoscimento all'interno delle manovre tariffarie del servizio di gestione rifiuti urbani.

L'attività sarà svolta su stock di pratiche ottenute dal Gestore e selezionate da ATERSIR che saranno oggetto di singoli appalti derivati per ciascuno dei quali saranno indicati numero di giornate lavorative stimate e relativo importo.

ART. B2 – ATTIVITÀ ED ELABORATI FINALI

La prestazione oggetto dei singoli appalti derivati si svolgerà con le modalità di seguito descritte.

1. L'Agenzia ottiene dal Gestore le pratiche oggetto di analisi con riferimento alle casistiche riconoscibili come previste dettagliatamente dalla delibera CAMB 72/2017 (Esito negativo ingiunzione, Esito negativo recupero giudiziale, Procedure Concorsuali) e, di volta in volta individua il campione di pratiche tra quelle presenti nel database fornito dal Gestore sulle quali richiede che l'aggiudicatario svolga l'attività di analisi.
2. Il soggetto affidatario non interagisce con il Gestore bensì si occupa dell'analisi della documentazione ottenuta e fornita dalla Stazione Appaltante e tramite la stessa potrà eventualmente acquisire la documentazione e/o i dati specifici di ciascuna pratica utili all'implementazione delle attività di verifica dell'inesigibilità, laddove esistenti.
3. Realizzazione dei controlli su tutte le posizioni indicate da ATERSIR applicando la procedura indicata al punto B3.
4. Verifica dell'attività di riscossione e della correttezza delle procedure di recupero del credito messe in atto dal Gestore.
5. Il soggetto affidatario, all'esito dell'analisi oggetto di ciascun appalto derivato, dovrà fornire un output consistente in una dettagliata relazione finale dalla quale emerga in maniera chiara e puntuale:
 - l'elenco delle posizioni creditorie analizzate suddiviso per le categorie "Procedure concorsuali", "Esito negativo ingiunzione" e "Esito negativo recupero giudiziale".

- il dettaglio delle attività svolte per ciascuna posizione, al fine di verificare da parte dell’Agenzia l’effettiva inesigibilità proposta dal Gestore sulla base delle norme speciali in materia di inesigibilità ex D. Lgs. 112/99 e ss.mm.ii.

ART. B3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’ANALISI AFFIDATA

I controlli da implementare da parte dell’affidatario su ogni posizione creditoria per la verifica delle attività poste in essere dal Gestore del servizio dovranno seguire la seguente procedura:

1. Le pratiche da analizzare saranno inviate dall’Agenzia all’affidatario catalogate tra “Ingiunzioni fiscali”, “Recuperi giudiziali”, “Procedure concorsuali”. La prima selezione riguarderà le pratiche di importi superiori a € 20.000.
2. Ciascuna pratica avrà una propria cartella contenente tutti i documenti forniti da Hera. Non risulta possibile a priori determinare tipologia e numerosità della documentazione che sarà fornita a corredo di ciascuna pratica.
3. L’affidatario verifica la documentazione pervenuta e, con riferimento a ciascuna casistica, mapperà le effettive attività messe in atto da parte di Hera volte al recupero del credito avendo come riferimento la disciplina della delibera CAMB 72/2017.
4. L’affidatario in particolare dettaglia il punto 3 mediante la compilazione di una matrice che contiene per *step* successivi la mappatura delle attività effettuate. Ai fini della mappatura la disciplina di cui alla delibera 72 citata è da intendersi come indicativa, potrà essere integrata e/o modificata in funzione delle effettive necessità di ATERSIR.
5. Al termine l’affidatario presenta una sintetica relazione sugli esiti della mappatura delle attività. Non sono richiesti all’affidatario giudizi sull’operato di Hera rispetto alla disciplina della delibera 72/2017, bensì la rappresentazione trasparente, sintetica chiara ed esaustiva delle sole attività di recupero poste in essere da HERA.

ART. B4 – QUALIFICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO

L’affidatario, prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, dovrà comunicare alla stazione appaltante la composizione del gruppo di lavoro e il nominativo del Responsabile del servizio. Il soggetto indicato quale Responsabile del servizio dovrà essere dotato di competenze ed esperienze specifiche nella metodologia di riferimento e assumerà il ruolo di coordinatore, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l’attività del personale impiegato nell’affidamento. Inoltre, svolgerà il ruolo di referente dell’affidatario per le comunicazioni con la stazione appaltante. In caso di impedimento del Responsabile del servizio, l’affidatario dovrà darne tempestivamente notizia al RUP – Responsabile Unico del Progetto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.